

undefined

Così la Cassazione

La decisione

Con la sentenza 36908/2023 la Cassazione ha confermato la condanna inflitta a un uomo che aveva sottratto un solo estintore in un'area di servizio carburanti. Per il giudice di secondo grado esso costituiva, infatti, un presidio indispensabile per la sicurezza sul luogo di lavoro sul fronte della prevenzione degli incendi. Ragion per cui l'uomo era stato ritenuto colpevole di avere violato il primo comma dell'articolo 437 del codice penale, che punisce chiunque

omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia.

Il principio

La Cassazione ha respinto il ricorso dell'imputato che riteneva inapplicabile l'articolo 437 per la mancanza dell'elemento del pericolo per l'incolumità pubblica, assegnando rilevanza centrale al carattere di diffusività del pericolo legato alla rimozione

del pericolo per l'incolumità pubblica. Secondo il ricorrente - che sul punto aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità - per la fattispecie delittuosa in esame è necessario che la condotta commissiva od omissiva si inserisca in un contesto imprenditoriale in cui la mancanza o l'inefficienza dei presidi infortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di un'indeterminata estensione del pericolo. E in questo contesto si evidenziava la mancanza di qualsiasi approfondimento da parte dei giudici di merito sullo stato dei luoghi, l'eventuale presenza di strutture confinanti con l'area di servizio e la densità abitativa dei luoghi limitrofi.

Nel respingere il ricorso, la Cassazione ha sottolineato di aderire all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel valutare la configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'articolo 437, assegna rilevanza centrale «al carattere di diffusività del pericolo derivante dalla rimozione o omissione di apparecchi destinati a prevenire infortuni sul lavoro».

Per la Corte l'indagine va dunque svolta sul piano della potenziale offensività del comportamento irrispettoso della normativa prevenzionale, piuttosto che su quello dell'individuazione dei soggetti materialmente coinvolti.

Criteri ermenutici a cui secondo la Cassazione la Corte di merito si è conformata, indicando le ragioni per le quali aveva ritenuto che la condotta dell'imputato avesse assunto «il carattere di potenziale diffusività del pericolo», valorizzando il fatto che trattandosi di un'area con elevatissima concentrazione di sostanze infiammabili era stata messa potenzialmente a rischio l'integrità fisica dei lavoratori e di tutte le persone gravitanti attorno alla stessa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Presidi anti-infortuni, rimozione pericolosa per l'incolumità pubblica

Sicurezza

Anche per un solo estintore applicabile l'articolo 437 del Codice penale

Mauro Pizzin

La sottrazione di un estintore collocato in una area di servizio carburanti è costata una condanna a cinque mesi e 16 giorni di reclusione all'autore dell'atto, ritenuto responsabile in base all'articolo 437 del Codice penale del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro, vera emergenza nazionale.

L'imputato era stato assolto dalla

Corte d'appello di Brescia, in parziale riforma di quanto deciso in primo grado, dal reato di cui all'articolo 432 del Codice penale (Attentati alla sicurezza dei trasporti) ma era stato ritenuto responsabile della violazione dell'articolo 437. «La mancanza anche di un solo estintore - si legge nella sentenza di secondo grado - ha l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica dei lavoratori gravitanti attorno all'attività imprenditoriale e all'ambiente di lavoro, rendendo più difficile la tutela dai pericoli d'incendi e più facile la loro estensione».

Una tesi fatta propria anche dalla Cassazione (Prima sezione penale), che con la sentenza 36908/2023, pubblicata ieri, ha respinto il ricorso del legale dell'imputato, che riteneva inapplicabile al caso di specie l'articolo 437, mancando l'elemento